

U.T.C.

COMUNE DI RAMACCA

PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

UFFICIO TECNICO

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

SOMMARIO

	pag
CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
CAPO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	4
CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	8
CAPO IV - DEPOSITI DI OSSERVAZIONI E OBITORIO	10
CAPO V - TRASPORTO DEI CADAVERI	12
CAPO VI - RISCONTRO DIAGNOSTICO	21
CAPO VII - RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO	23
CAPO VIII - PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO	25
CAPO IX - AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE	26
CAPO X - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEL CIMITERO	28
CAPO XI - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	36
CAPO XII - CAMELIA MORTUARIA	39
CAPO XIII - SALA PER AUTOPSIE	40
CAPO XIV - OSSARIO COMUNE	41
CAPO XV - INUMAZIONE	42
CAPO XVI - TUMULAZIONE	45
CAPO XVII - CREMAZIONE	48
CAPO XVIII - ESUMAZIONE ED ES TUMULAZIONE	50
CAPO XIX - SEPOLTURE PRIVATE NEL CIMITERO	54
CAPO XX - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI	58
CAPO XXI - REPARTI SEPOLCRI ENTRO IL CIMITERO	60
CAPO XXII - SEPOLCRI PRIVATE FUORI DAL CIMITERO	61
CAPO XXIII - SANZIONI	62
CAPO XXIV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	64

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART.1

1. Il presente regolamento ha lo scopo di coordinare e disciplinare, in armonia con le disposizioni del regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, tutte le disposizioni che attengono, nel comune, al servizio di custodia e di polizia del Cimitero e tutte le operazioni che in via ordinaria e straordinaria vengono in esso compiute.

ART.2

1. Il Sindaco presiede ai servizi della polizia mortuaria e vi provvede a mezzo dell'Ufficiale Sanitario, dei medici del servizio di medicina di base e degli appositi uffici e servizi municipali, in conformita' alle disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. del 27.07.1934, n.1265, del R.D. del 09.07.1939 n.1238 sull'ordinamento dello stato civile, del regolamento generale di polizia mortuaria, D.P.R. 10.10.1990, n.285 e del presente regolamento comunale.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART.3

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del R.D. 09.07.1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art.103, sub. a), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D.27.07.1934, n.1265, debbono per ogni caso di morte di persone da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanita', il comune deve darne informazione immediatamente alla U.S.L. dove e' avvenuto il decesso.
3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte e' fatta dal medico necroscopo di cui all'art.6.
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte e' fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorita' giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso sull'apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanita', di intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 gg., dal comune ove e' avvenuto il decesso alla U.S.L. nel cui territorio detto comune e' ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una U.S.L. diversa da quella ove e' avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla U.S.L. di residenza.

8. Ogni unita' sanitaria locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

9. Le schede di morte hanno esclusivamente finalita' sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

ART.4

1. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art.3 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli art.41 e 47.

ART.5

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del C.P., ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorita' giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

ART.6

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art.141 del R.D. 9 luglio 1939, n.1239, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla U.S.L. competente.

2. Nell'ospedale la funzione di medico necroscopo e' svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

3. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art.41.

4. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso salvi i casi previsti dagli art.10-11 e 12, e comunque non dopo 30 ore.

ART.7

1. Chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso riguardante una persona priva di assistenza o rinviene in qualsiasi luogo pubblico o privato un cadavere deve darne immediata comunicazione al Sindaco o all'autorita' di pubblica sicurezza

fornendo tutte quelle notizie che possono risultare utili per accertare la causa di morte.

2. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta, deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'U.S.L. competente.

3. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, la U.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART.8

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma dell'art.141 del R.D. del 9 luglio 1939, n.1238, sull'ordinamento dello stato civile dall'Ufficiale dello stato civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art.7.

ART.9

1. Per i nati morti ferme restando le disposizioni dell'art.74 del R.D. 9 luglio 1939,n.1238,sull'ordinamento dello stato civile,si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta gravidanza dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello stato civile non siano stati dichiarati come nati morti i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla U.S.L..

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta et. della 20 settimana.

4. Nei casi previsti dei commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono



tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla U.S.L. accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 10

Il medico che ha assistito alla nascita del feto...
è tenuto a trasmettere, entro 24 ore dalla nascita...
al medico di base o al medico di guardia...
il certificato medico che indichi la presunta età di gestazione...
ed il peso del feto.

ART. 11

Il medico che ha assistito alla nascita del feto...
è tenuto a trasmettere, entro 24 ore dalla nascita...
al medico di base o al medico di guardia...
il certificato medico che indichi la presunta età di gestazione...
ed il peso del feto.

ART. 12

Il medico che ha assistito alla nascita del feto...
è tenuto a trasmettere, entro 24 ore dalla nascita...
al medico di base o al medico di guardia...
il certificato medico che indichi la presunta età di gestazione...
ed il peso del feto.

ART. 13

Il medico che ha assistito alla nascita del feto...
è tenuto a trasmettere, entro 24 ore dalla nascita...
al medico di base o al medico di guardia...
il certificato medico che indichi la presunta età di gestazione...
ed il peso del feto.

ART. 14

Il medico che ha assistito alla nascita del feto...
è tenuto a trasmettere, entro 24 ore dalla nascita...
al medico di base o al medico di guardia...
il certificato medico che indichi la presunta età di gestazione...
ed il peso del feto.

CAPO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 10

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorsi 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti prima, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 Dicembre 1975 n. 644 e successive modificazioni.

ART. 11

1. nei casi di morte imprevista ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 10.

ART. 12

1. Negli casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario della U.S.L. il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 13

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di decessi per malattie infettiva-diffusive compresi nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il coordinatore sanitario della U.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

2. Il Sindaco in tali casi può ordinare anche il trasporto urgente del cadavere in carro chiuso, alla camera di deposito del cimitero, per il



prescritto periodo di osservazione e disporre per la disinfezione dell'abitazione del defunto.

3. L'inizio del periodo di osservazione dei cadaveri di cui all'art. 9, 10- 12. del presente regolamento ai fini del rilascio del permesso di seppellimento dall'Ufficiale dello Stato Civile o dell'autorizzazione alla autopsia od a speciali trattamenti conservativi, si calcola dall'ora dell'avvenuto decesso indicato nel certificato del medico necroscopo.

CAPO IV
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

ART. 14

1. Il comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

a) morte in abitazione inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica Via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizioni al pubblico per il riconoscimento.

2. E' permesso ai parenti ed a chi ne assume le veci di assistere le salme di cui alle lettere a) e b) del presente articolo nelle ore di apertura del cimitero. Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente deve essere provveduto perche' eventuali manifestazioni di vita siano avvertite dal custode del cimitero.

ART. 15

1. Il comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

a) Mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) Deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, e conoscenza e trattamento igienico-conservativo;

c) Deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

ART. 16

1. I depositi di osservazione e gli obitori devono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso l'ospedale od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2. Il locale destinato a deposito di osservazione deve essere distinto dall'obitorio.



ART.17

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nucleidi radioattivi deve aver luogo in modo che si eviti la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni disposte caso per caso dalla U.S.L. in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 19 febbraio 1964 n.185.

2. Le U.S.L. competenti per comuni individuano gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere.

CAPO V
TRASPORTO DEI CADAVERI

ART.18

1. Il trasporto delle salme dal luogo del decesso al cimitero viene effettuato a cura del comune e nei seguenti casi:

a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall' 'autorita' comunale quando vengono richieste servizi o trattamenti speciali;

b) a carico del comune per gli iscritti nell'elenco dei poveri. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca decoro e servizio.

2. La U.S.L. vigila e controlla il servizio delle salme, ne riferisce annualmente e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarita' art.19.

ART.19

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del CAPO III deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

ART.20

1. Quando la morte e' dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanita', il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui e' rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell' 'autorita' sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazioni epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere e' portatore di radioattivita', la U.S.L. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessari misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 21

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di conservazione, all'obitorio o al cimitero viene eseguito a cura del comune in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dell'art. 18 comma 1 lett. a).
2. Nei casi previsti dall'art. 18 comma 1, lett. a), ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal comune e con diritto di privata, il comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, pu. imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entita' non puo' superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.
3. Ove sia richiesta il trasporto di cadaveri da comune ad altro comune o all'estero con mezzi di terzi e sempreche' esso venga effettuato con gli automezzi di cui all'art. 22, i comuni di partenza e di arrivo del trasporto possono imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entita' non puo' superare quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi, nel territorio comunale.
4. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

ART. 22

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privata solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalla U.S.L. competente, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneita', deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 23

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in localita' individuate con provvedimento del Sindaco.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorita' di pubblica sicurezza e del servizio antingendi, l'idoneita' dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature . accertata dal coordinatore della U.S.L. competente.

ART. 24

1. Il trasporto dei cadaveri deve essere effettuato osservando il seguente orario:
 - dal 1 maggio al 30 settembre dalle ore 8:00 alle ore 19:00 ;
 - dal 1 ottobre al 30 aprile dalle ore 9:00 alle ore 17:00 .
2. I convogli funebri dall'abitazione del defunto o dal luogo dove viene prelevata la salma devono eseguire, per giungere al cimitero, il percorso piu' breve, salvo disposizioni particolare dall'Ufficio comunale, cui spetta di stabilire l'orario e l'itinerario del trasporto sia all'andata che al ritorno.
3. E' vietato a persone estranee fermare o disturbare il convoglio funebre o il corteo in qualsiasi maniera. I trasporti funebri devono essere seguiti procedendo al passo.
4. Per i trasporti delle persone decedute a causa di malattie infettive-diffusive si applicano le disposizioni dell'art. 12.
5. quando si devono compiere cerimonie religiose, il cadavere viene trasportato dalla casa alla chiesa, dove deve rimanere soltanto il tempo strettamente necessario alle predette cerimonie.
6. Qualora il cadavere si trovi in stato di avanzata putrefazione non sara' portato in chiesa, ma si potra' permettere che vi si fermi davanti per l'adempimento delle cerimonie religiose, salvo l'applicazione dell'art.12 nei casi ivi previsti.
7. Quando concorrono ragioni di necessita' pubblica, il Sindaco puo'

vietare che il trasporto del feretro si effettui con solennita' ed accompagnamento di persone, all'infuori di quelle strettamente necessari al rito religioso, ordinando che la salma venga immediatamente trasportata al cimitero.

ART.25

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

ART.26

1. Il trasporto di un cadavere i resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune e' autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite degli articoli seguenti.

2. Il decreto di autorizzazione e' comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovra' essere comunicato anche ai Sindaci di questi comuni.

ART. 27

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal ministero della sanita', l'autorizzazione del trasporto prevista dall'art.26 puo' essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo, e' stato composto nella duplice cassa prevista dagli art.32 e 33 seguendo le prescrizioni degli art.20 e 34.

2. Le disposizioni del seguente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli art.29,30 e 31 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previste al comma primo.

ART.28

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo

deposito sono autorizzati con unico Decreto del Sindaco del comune nella cui circoscrizione e' avvenuto il decesso.

2. All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune e sottoposto all'autorizzazione di cui all'art.26.

ART.29

1. I trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n.1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previste dalla convenzione medesima.

2. Tale passaporto e' rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale e' rilasciato dalla competente autorita' del luogo da cui la salma viene estradata.

3. Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto agisce in qualita' di autorita' delegata dal Ministero della Sanita'.

4. il trasporto delle salme da o per lo Stato della Citta' del Vaticano e' regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n.1055.

ART.30

1. Per l'introduzione nel Paese di salme proveniente da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorita' consolare italiana apposita domanda corredata:

a) di un certificato della competente autorita' sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 32;

b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanita' dovesse prescrivere il rapporto a situazioni determinate.

2. L'autorita' consolare italiana, constatata la regolarita' della

